

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 237/2014 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio ⁽²⁾, costituisce uno degli strumenti per fornire sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) L'Unione è uno dei principali fornitori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. Il presente regolamento fa parte del quadro elaborato per la pianificazione della cooperazione e la fornitura di assistenza mirate a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci del materiale nucleare nei paesi terzi.
- (3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare e a raggiungere gli standard più elevati. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni,

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

la Comunità dovrebbe essere in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.

- (4) Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri, solo l'Unione dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide globali e, inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi.
- (5) Con decisione 1999/819/Euratom ⁽³⁾ della Commissione, la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994. Con decisione 2005/510/Euratom ⁽⁴⁾ della Commissione, la Comunità ha inoltre aderito alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
- (6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom ⁽⁵⁾ e la direttiva 2011/70/Euratom ⁽⁶⁾. Tali direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare e di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito attuati nella Comunità sono esempi da utilizzare per incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
- (7) La promozione della cooperazione in materia di regolamentazione e di altre forme di cooperazione con le economie emergenti e la promozione di approcci, norme, standard e pratiche in uso nell'Unione sono obiettivi di politica esterna della strategia Europa 2020.

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/510/Euratom della Commissione, del 14 giugno 2005, relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽⁶⁾ Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

